



## COMUNE DI AVELLINO

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

**ANNO 2017**

**DELIBERAZIONE N. 36**

**OGGETTO: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016**

L'anno **DUEMILADICIASSET** il giorno **30** del mese di **MARZO** alle ore **17,00** nella **SALA CONSILIARE** del **PALAZZO** degli **UFFICI MUNICIPALI** di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal **PRESIDENTE**, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in seduta **pubblica** sessione **STRAORDINARIA** ed in **SECONDA** convocazione.

Presiede il **PRESIDENTE** Livio Petitto .

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Dott. Riccardo Feola .

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Paolo Foti	Si	Barbara Matetich	No
Livio Petitto	Si	Ida Grella	Si
Giuseppe Negrone	No	Francesco Saverio d'Argenio	Si
Nadia Arace	No	Nicola Poppa	Si
Gerardo Melillo	Si	Costantino Preziosi	No
Francesco Russo	Si	Raffaele Pericolo	No
Antonio Genovese	No	Enza Ambrosone	Si
Laura Nargi	Si	Alberto Bilotta	No
Giuseppe Giacobbe	Si	Mafalda Galluccio	Si
Francesca Di Iorio	No	Domenico Palumbo	No
Mario Cucciniello	Si	Nicola Battista	No
Salvatore Cucciniello	Si	Monica Spiezia	No
Lorenzo Tornatore	Si	Carmine Montanile	Si
Adriana Percopo	Si	Gianluca Festa	Si
Francesca Medugno	Si	Virgilio Cicalese	No
Silvia Amodeo	Si	Giancarlo Giordano	No
Massimiliano Miro	No		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

*Sono, altresì, presenti e partecipano alla seduta, senza diritto al voto, il Vice Sindaco Iaverone Maria Elena e gli Assessori: Preziosi Costantino; Tomasone Ugo; Mele Teresa; Carbone Anna; Penna Augusto; Gambardella Bruno e Valentino Paola.*

Su relazione dell' Assessore al Bilancio;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, e che per effetto del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. 8 <<Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (17G00021) (GU Serie Generale n.33 del 9-2-2017)>>che all'art. 11 comma 14 testualmente recita: “14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017» sicché il termine per l'adozione del presente deliberato è stato prorogato al 31 marzo 2017;

- 
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

### **Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata *delle sole entrate a titolo di TARSU, TARES, TARI* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016*.

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

**Visto** il parere favorevole dell' Organo di Revisione, verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 28.03.2017, dalla Commissione Consiliare Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore *Dr. G. Marotta*, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria *Dr. G. Marotta*, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

- Con voti Favorevoli **n. 19** (*Gruppi di Maggioranza – Sindaco – Presidente del C.C.*) su n. 19 presenti e votanti, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

## **DELIBERA**

1. di approvare l'allegato **Regolamento Comunale** disciplinante la definizione agevolata delle *sole entrate comunali a titolo di TARSU, TARES, TARI* non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *Internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti Favorevoli n. 19 (*Gruppi di Maggioranza – Sindaco – Presidente del C.C.*) su n. 19 presenti e votanti, resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente **DELIBERA** altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, **immediatamente eseguibile il presente atto**, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

-----



**REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate comunali TARSU, TARES e TARI non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

## COMUNE DI AVELLINO

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	7
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	7
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	7
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	8
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	8
Articolo 6 - <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	9
Articolo 7 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	9

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la definizione agevolata *delle sole entrate a titolo di TARSU, TARES, TARI* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In ogni caso non si applica a coloro che alla data di approvazione della presente deliberazione abbiano pagato somme dovute a seguito di ingiunzione fiscale per qualsiasi imposta, anche per TARSU, TARES e TARI al Comune di Avellino o al Concessionario della riscossione Assoservizi srl. E' in ogni caso e sempre fatto divieto assoluto di ripetizione, anche parziale, di somme pagate dai contribuenti per imposte dovute a seguito di accertamento fiscale, anche nel caso non sia stata emessa ingiunzione fiscale.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **15 luglio 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale delle rateizzazioni.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.



## **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

-----

Del che è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Livio Petitto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Riccardo Feola

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno 04/04/2017 e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.  
Avellino, 04/04/2017

**IL MESSO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno 04/04/2017 e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al 19/04/2017  
Avellino, 04/04/2017

**II SEGRETARIO**

---

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 04/04/2017 come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_
- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li \_\_\_\_\_

**II SEGRETARIO**